



TORINO - VERONA - SALUZZO

0112269903

[ares@ares.to.it](mailto:ares@ares.to.it)

ART. 7 - D. LGS. 626/94 s.m.i.

CONTRATTO D'APPALTO E CONTRATTO D'OPERA



TORINO - VERONA - SALUZZO

0112269903

ares@ares.to.it

**DAL 1983**

**SOCIETA' DI INGEGNERIA**

**SICUREZZA, AMBIENTE, FORMAZIONE, PROGETTAZIONE**

**LABORATORIO MISURE**

**RUMORE, VIBRAZIONI, CEM**

**AGENTI CHIMICI**

**ELETTRICHE**

**ART. 7 - D. LGS. 626/94 s.m.i.**  
**CONTRATTO D'APPALTO E CONTRATTO D'OPERA**

**LA LEGGE N. 296, 2006 (FINANZIARIA 2007) E LA LEGGE N. 123, 3 AGOSTO 2007** HANNO MODIFICATO IN MODO SIGNIFICATIVO L'ART. 7, CHE ESAMINIAMO DI SEGUITO NELLA SUA NUOVA FORMULAZIONE.

NON SI DEVE DIMENTICARE CHE IN ALCUNI CASI, SE I LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO SONO EDILI E/O DI GENIO CIVILE, E' ANCHE NECESSARIO APPLICARE LA **DIRETTIVA CANTIERI (RECEPITA CON D. LGS. N. 494/96 s.m.i.)**, ASPETTO CHE QUI NON APPROFONDIAMO.

## Art. 7 (Contratto di appalto o contratto d'opera)

1. *Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita` produttiva della stessa, **nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:***
  - a) *verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;*
  - b) *fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*

**... NONCHE' NELL'AMBITO DELL'INTERO CICLO PRODUTTIVO  
DELL'AZIENDA ...**

**AMPLIA L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 7  
OLTRE AL CASO DELL'AFFIDAMENTO DI LAVORI "ALL'INTERNO  
DELL'AZIENDA" RENDE OBBLIGATORIO L'ADEMPIMENTO ANCHE  
RELATIVAMENTE AI LAVORI AFFIDATI ALL'ESTERNO  
DELL'AZIENDA, MA NELL'AMBITO DEL CICLO PRODUTTIVO**

**CHIARIMENTI**

CIRCOLARE N. 24/2007

*Roma, 14 novembre 2007*



***Ministero del Lavoro e della  
Previdenza Sociale***

*Direzione generale per l'Attività Ispettiva*

*Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro*





**Ministero del Lavoro e della  
Previdenza Sociale**

*Direzione generale per l'Attività Ispettiva*

*Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro*

*Roma, 14 novembre 2007*

**L'ART. 7 SI APPLICA ANCHE NELL'IPOTESI DI APPALTI  
"EXTRAZIENDALI"**

**TUTTAVIA NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL CICLO  
PRODUTTIVO DELL'OPERA O DEL SERVIZIO**

**NON SEMPLICEMENTE PREPARATORI O COMPLEMENTARI  
ALL'ATTIVITA' PRODUTTIVA IN SENSO STRETTO**

**ESCLUDENDO LE ATTIVITA' CHE, PUR RIENTRANDO NEL CICLO  
PRODUTTIVO AZIENDALE, SI SVOLGONO IN LOCALI SOTTRATTI  
ALLA GIURIDICA RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE  
(IMPOSSIBILE PER IL COMMITTENTE SVOLGERE GLI ADEMPIMENTI  
STABILITI PER LEGGE IN TALE AMBIENTE)**

<b>TIPO DI LAVORO AFFIDATO</b>	<b>LUOGO NEL QUALE DI SVOLGONO LE ATTIVITA' AFFIDATE</b>
<b>PREPARATORIO O COMPLEMENTARE</b>	<b>INTERNO CONFINE AZIENDALE</b>
	<b>ESTERNO CONFINE AZIENDALE PRESSO ALTRO DATORE DI LAVORO O LAVORATORE AUTONOMO (ES. PREPARAZIONE TETTOIA POI DA MONTARE PRESSO AZIENDA)</b>
	<b>ESTERNO CONFINE AZIENDALE IN UN LUOGO CHE NON DIPENDE DA UN ALTRO DATORE DI LAVORO O LAVORATORE AUTONOMO (ES. CANTIERE)</b>
<b>NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA O SERVIZIO OGGETTO DELL'ATTIVITA' DELL'AZIENDA</b>	<b>INTERNO CONFINE AZIENDALE</b>
	<b>ESTERNO CONFINE AZIENDALE PRESSO ALTRO DATORE DI LAVORO O LAVORATORE AUTONOMO (ES. TERZISTA)</b>
	<b>ESTERNO CONFINE AZIENDALE IN UN LUOGO CHE NON DIPENDE DA UN ALTRO DATORE DI LAVORO O LAVORATORE AUTONOMO (ES. CANTIERE)</b>

## Art. 7 (Contratto di appalto o contratto d'opera)

### **2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:**

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;**
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.**

**3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi**

### **TESTO PRECEDENTE:**

***Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.***



## **DATORE DI LAVORO COMMITTENTE .... PROMUOVE LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO DI CUI AL COMMA 2 ...**

**LE MODALITA' ATTUATE DAI DATORI DI LAVORO COMMITTENTI PER PROMUOVERE LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO FRA I DATORI DI LAVORO DELLE DIVERSE IMPRESE COINVOLTE SONO STATE FINO AD OGGI DI VARIO TIPO, AD ESEMPIO:**

***DEFINIZIONE DI PROCEDURE OPERATIVE PER L'ACCESSO ALL'AREA DI LAVORO PREVIA SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI DI IMPEGNO AD ATTUARE MISURE DI TUTELA PREDEFINITE DAL COMMITTENTE PER ELIMINARE / RIDURRE I RISCHI DI INTERFERENZA***

***SCAMBIO RECIPROCO DI INFORMAZIONI (MISURA PREVISTA DIRETTAMENTE NELL'ART. 7, C. 2) E GENERALMENTE ATTUATA DALLE IMPRESE IN FORMA SCRITTA***

***INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SPECIFICATAMENTE INCARICATI DEL COORDINAMENTO***

***ORGANIZZAZIONE DI RIUNIONI DI COORDINAMENTO (PRELIMINARI E NEL CORSO DEI LAVORI), EVENTUALMENTE VERBALIZZATE***

**DATORE DI LAVORO COMMITTENTE .... PROMUOVE LA  
COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO DI CUI AL COMMA 2 ...**

**OGGI IL LEGISLATORE PRECISA LE MODALITA'**

***ULTERIORI ???***

**ED INDIVIDUA UNO STRUMENTO OBBLIGATORIO  
UNICO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CHE  
INDICHI LE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE  
INTERFERENZE**

**.....**

**CON RIFERIMENTO ALL' OBBLIGO DI COOPERAZIONE E  
DI COORDINAMENTO DI CUI AL COMMA 2**

# ***LE PRINCIPALI QUESTIONI***

IN QUALI CASI VA PREDISPOSTO IL DOCUMENTO UNICO DI CUI ALL'ART. 7 C. 3?

A CHI SPETTA LA PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO UNICO IN CASO DI SUBAPPALTO?

QUALI CONTENUTI DEVE AVERE IL DOCUMENTO UNICO?

# IN QUALI CASI VA PREDISPOSTO IL DOCUMENTO UNICO DI CUI ALL'ART. 7 C. 3?

## NELL'AMBITO DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 7

### IN PRESENZA DI POSSIBILI INTERFERENZE:

- FRA LE IMPRESE APPALTATRICI ED I LAVORATORI AUTONOMI CUI SONO STATI AFFIDATI I LAVORI
- FRA TALI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI ED IL PERSONALE DELL'IMPRESA COMMITTENTE
- FRA LE IMPRESE APPALTATRICI ED I LAVORATORI AUTONOMI CHE ESEGUONO I LAVORI AFFIDATI E LE IMPRESE APPALTATRICI ED I LAVORATORI AUTONOMI CUI SONO STATI AFFIDATI ALTRI LAVORI



COMMITTENTE

PRODUCE RISCHI

IMPRESE INTERVENIENTI E  
LAVORATORI AUTONOMI

INFRASTRUTTURE,  
ATTIVITA'

IMPRESE  
INTERVENIENTI E  
LAVORATORI  
AUTONOMI

PRODUCONO  
RISCHI

IMPRESE INTERVENIENTI E  
LAVORATORI AUTONOMI CHE  
PARTECIPANO AI LAVORI OGGETTO  
DELL'APPALTO

LAVORATORI DEL COMMITTENTE  
(CHE PARTECIPANO ALL'APPALTO O  
LAVORANO NELLA STESSA AREA O  
IN VICINANZA)

IMPRESE ESTERNE E LAVORATORI  
AUTONOMI PRESENTI NELL'AREA O  
IN VICINANZA PER ESEGUIRE  
ALTRI LAVORI

ATTIVITA'



**AL COMMA 2 DELL'ART. 7 E' DEFINITO IN MODO MOLTO CHIARO  
CHE:**

***LA COOPERAZIONE VA ESEGUITA RELATIVAMENTE  
ALL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO***

***IL COORDINAMENTO VA ESEGUITO PER LA RIDUZIONE DEI  
RISCHI CUI SONO ESPOSTI I LAVORATORI DOVUTI ALLE  
INTERFERENZE FRA I LAVORI DELLE DIVERSE IMPRESE  
COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA  
COMPLESSIVA***

**IL COMMA 3 DELL'ART. 7 RICHIAMA IL COMMA 2, E QUINDI PARE  
DI POTER INTERPRETARE CHE IL DOCUMENTO UNICO  
RIGUARDA I LAVORI OGGETTO DELLO SPECIFICO APPALTO, ED  
AL LIMITE LE INTERFERENZE VERSO I LAVORATORI DEL  
COMMITTENTE CHE VI PARTECIPANO, ANCHE SE  
OCCASIONALMENTE PER CONTROLLI**

## **... INTEPRETAZIONI DIVERSE ...**

**ALCUNI ENTI DI VIGILANZA AL MOMENTO INTERPRETANO CHE IL DOCUMENTO UNICO VA PREDISPOSTO DAL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE **ANCHE** NEL CASO IN CUI L'UNICA INTERFERENZA POSSIBILE SIA DATA DALLA VICINANZA FRA L'AREA OVE SI SVOLGONO I LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO E L'AREA IN CUI SONO PRESENTI I LAVORATORI DEL COMMITTENTE, ANCHE SE QUESTI NON PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO**

***RISCHIO DA INTERFERENZA → EMISSIONE DI AGENTE PERICOLOSO DALL'AREA DI LAVORO OVE SI SVOLGONO I LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO ALL'AREA OVE OPERANO I LAVORATORI DEL COMMITTENTE***

# A CHI SPETTA LA PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO UNICO IN CASO DI SUBAPPALTO?

**LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO SPETTA AL  
“DATORE DI LAVORO COMMITTENTE” IN ALLEGATO  
AL CONTRATTO D’APPALTO O D’OPERA**

**NELL’AMBITO DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 7  
ALL’INTERNO DELL’AZIENDA O UNITA’ PRODUTTIVA NONCHE’  
NELL’AMBITO DELL’INTERO CICLO PRODUTTIVO DELL’AZIENDA**

COMMITTENTE 1



APPALTATORE =  
COMMITTENTE 2



SUBAPPALTATORE

**PARREBBE QUINDI DI POTER INTERPRETARE CHE IL DOCUMENTO UNICO VA PREDISPOSTO DAL DATORE DI LAVORO CHE AFFIDA I LAVORI ...**

**.... E QUINDI IN CASO DI SUBAPPALTO DALL'APPALTATORE ...**

**... E NON DAL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE (1)...**

**RICORDANDO  
PERO' I  
CHIARIMENTI**

CIRCOLARE N. 24/2007




**Ministero del Lavoro e della  
Previdenza Sociale**

Direzione generale per l'Attività ispettiva

Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Roma, 14 novembre 2007



**L'ART. 7 SI APPLICA ANCHE NELL'IPOTESI DI APPALTI  
"EXTRAZIENDALI"**

**TUTTAVIA NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL CICLO  
PRODUTTIVO DELL'OPERA O DEL SERVIZIO**

**NON SEMPLICEMENTE PREPARATORI O COMPLEMENTARI  
ALL'ATTIVITA' PRODUTTIVA IN SENSO STRETTO**

**ESCLUDENDO LE ATTIVITA' CHE, PUR RIENTRANDO NEL  
CICLO PRODUTTIVO AZIENDALE, SI SVOLGONO IN LOCALI  
SOTTRATTI ALLA GIURIDICA RESPONSABILITA' DEL  
COMMITTENTE (IMPOSSIBILE PER IL COMMITTENTE  
SVOLGERE GLI ADEMPIMENTI STABILITI PER LEGGE IN  
TALE AMBIENTE)**

# QUALI CONTENUTI DEVE AVERE IL DOCUMENTO UNICO ?

## *art. 7, c. 3*

... **UNICO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CHE INDICHI LE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE**



- **UNICO IN QUANTO “UNO” PER TUTTE LE IMPRESE ED I LAVORATORI AUTONOMI COINVOLTI NELL’APPALTO**
- **UNICO IN QUANTO UNITO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ART. 4**
- **UNICO IN QUANTO GLI ASPETTI “INFORMAZIONE SUI RISCHI PRESSO IL COMMITTENTE” E “MISURE DI TUTELA SUI RISCHI DI INTERFERENZA” DOVRANNO ESSERE TRATTATI IN UN SOLO DOCUMENTO**



**UNICO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CHE INDICHI  
LE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE**

**E' UN DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, E QUINDI  
DEVE CONTENERE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E NON  
SOLO L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE, NON  
CONSIDERANDO I RISCHI PROPRI DEI LAVORI AFFIDATI**

**E' DISTINTO DAL DOCUMENTO DI CUI ALL'ART. 4 DEL D. LGS.N . 626 s.m.i.  
... ED INFATTI IL COMPITO DI PREDISPORLO E CONSEGNARLO ALLE  
IMPRESE ED AI LAVORATORI AUTONOMI PUO' ESSERE DELEGATO DAL  
DATORE DI LAVORO AL DIRIGENTE E/O AL PREPOSTO**

**DEVE PRECISARE LE MISURE DI TUTELA "ADOTTATE" PER  
ELIMINARE LE INTERFERENZE ... ED IN CASO LE  
INTERFERENZE NON SIANO ELIMINABILI, QUELLE PER  
RIDURRE I RISCHI CONNESSI CON LE INTERFERENZE  
(ART. 3, D. LGS.N . 626 ...)**

**LE ASSOCIAZIONI DEGLI IMPRENDITORI HANNO  
CONTESTATO CHE NON E' POSSIBILE AL DATORE DI  
LAVORO COMMITTENTE CONOSCERE TUTTI I POSSIBILI  
RISCHI DA INTERFERENZA "PRELIMINARMENTE"  
(INFATTI, IL DOCUMENTO UNICO VA ALLEGATO AL  
CONTRATTO D'APPALTO E D'OPERA)**

## **CHIARIMENTI**

CIRCOLARE N. 24/2007



**Ministero del Lavoro e della  
Previdenza Sociale**

*Direzione generale per l'Attività Ispettiva*

*Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro*

*Roma, 14 novembre 2007*

**DOCUMENTO UNICO "DINAMICO" ... E  
NON "STATICO" ...**

Il documento unico di valutazione del rischio, inoltre, non può considerarsi un documento "statico" ma necessariamente "dinamico", per cui la valutazione effettuata prima dell'inizio dei lavori deve necessariamente essere aggiornata in caso di subappalti o forniture e posa in opera intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell'opera o del servizio che dovessero intervenire in corso d'opera.

## 1. Risques liés aux situations de co-activité

Il s'agit d'articuler le document unique avec les instruments prévus par :

- le décret n°92-158 du 20 février 1992 relatif aux prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ;
- le décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif aux dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil.

a) Le cas d'une entreprise intervenante dans une entreprise utilisatrice (décret du 20 février 1992, art. R. 237-1 et suivants) :

### • L'analyse commune des risques interférents

#### ANALISI COMUNE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Lors d'une intervention, l'entreprise intervenante (EI) et l'entreprise utilisatrice (EU) doivent procéder à une analyse commune des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et matériels ;

### • Le plan de prévention

#### PIANO DI PREVENZIONE

Les résultats de cette analyse des risques servent à la réalisation du **plan de prévention**, où figurent les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise, en vue de prévenir ces risques ;

### • Le retour d'expériences


#### RITORNO DI ESPERIENZA → MODIFICHE AL "DOCUMENTO UNICO" DI CIASCUNA IMPRESA

Les enseignements tirés de ces analyses - retours d'expériences - peuvent venir, le cas échéant, enrichir le document unique de l'entreprise intervenante, voire de l'entreprise utilisatrice.

DOCUMENTO UNICO (IN FRANCIA) = DVR

**SOLO PER IL CASO DELLE IMPRESE E LAVORI PUBBLICI E' OBBLIGATORIO CHE CIASCUNA IMPRESA AGGIORNI IL PROPRIO "DOCUMENTO UNICO" CON I RISCHI DA INTERFERENZA E CHE VENGA DOCUMENTATO UN "PIANO DI PREVENZIONE"**

En ce qui concerne le secteur du bâtiment et les travaux publics, le document unique contient les résultats de l'évaluation des risques liés aux métiers (peintre, maçon, couvreur, grutier...) et aux activités de l'entreprise (pavillons, infrastructures de bâtiments, ponts ou routes...).



**IL PIANO DI PREVENZIONE CHE E' FONDATO SULL'ANALISI IN COMUNE DEI RISCHI DI INTERFERENZA DEFINISCE LE MISURE DI PROTEZIONE DA PRENDERE**



**A PROPOSITO DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 7 LA MAGGIOR PARTE DELLE AZIENDE HANNO ATTUALMENTE CONSOLIDATO UNA PROCEDURA CHE PREVEDE DI DISTRIBUIRE ALLE IMPRESE ESTERNE ED AI LAVORATORI AUTONOMI UNA INFORMATIVA SUI RISCHI**

**TALE INFORMATIVA IN GENERE GIA' DEFINISCE UNA SERIE DI MISURE DI PREVENZIONE PER EVITARE INTERFERENZE (SEGREGAZIONE AREE, USO CONSENTITO LUOGHI E SERVIZI IGIENICI, DIVIETI DI ACCESSO, ORARI DI INTERVENTO, OBBLIGHI E DIVIETI, .....)**

**INOLTRE, MOLTE AZIENDE PREVEDONO NELLA PROCEDURA CHE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI (TUTTI O DI UNA CERTA ENTITA' ) VENGA ESEGUITO UN SOPRALLUOGO DI COORDINAMENTO, SOLITAMENTE VERBALIZZATO, PER LA DEFINIZIONE DI ULTERIORI MISURE DI TUTELA**

***IL NUOVO TESTO DELL'ART. 7 IMPONE NUOVI OBBLIGHI ?***



# INTERPRETABILE !!!

SECONDO ALCUNI COMMENTATORI E' SUFFICIENTE CHE IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE INTEGRI IL PROPRIO DVR (ELABORATO AI SENSI ART. 4, C. 2) CON L'INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

VALIDAZIONE FORNITORI

DISTRIBUZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI PRESSO L'AZIENDA COMMITTENTE

REGOLE ED ORARI DI ACCESSO

DEFINIZIONE SERVIZI ED IMPIANTI UTILIZZABILI DAGLI ESTERNI

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN MODO DA EVITARE SOVRAPPOSIZIONI DI LUOGO E DI TEMPO

SOPRALLUOGO DI COORDINAMENTO

.....

# INTERPRETABILE !!!

SECONDO ALTRI COMMENTATORI E' NECESSARIA  
L'ELABORAZIONE DI UNO SPECIFICO DOCUMENTO DI  
VALUTAZIONE (DEI RISCHI DA INTERFERENZA) DA REALIZZARE  
IN MODO PERSONALIZZATO PER OGNI SINGOLO APPALTO

ELENCO DEI POSSIBILI RISCHI DA INTERFERENZA

IDENTIFICAZIONE DI QUELLI PRESENTI NEL CASO SPECIFICO (ED EVENTUALMENTE  
ANCHE "STIMA" ...)

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA SPECIFICHE PER ELIMINARE LE  
INTERFERENZE (CRONOPROGRAMMA ???)

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA SPECIFICHE PER RIDURRE I RISCHI DA  
INTERFERENZA

Riguarda esclusivamente le eventuali interferenze tra le attività svolte in un medesimo luogo di lavoro

Stante l'oggettiva impossibilità di evitare le interferenze laddove queste siano presenti con l'espressione "eliminare le interferenze" il legislatore ha verosimilmente inteso riferirsi ai rischi lavorativi derivanti dalle stesse interferenze, avendo comunque presente che le diverse attività lavorative possono interferire tra loro senza che si evidenzino rischi per i lavoratori.

**art. 3 ... rischi ridotti al minimo  
ove non sia possibile l'eliminazione**

E' unico perche' mira ad evitare l'adozione di misure non coerenti da parte delle varie imprese e lavoratori autonomi

Non e' obbligo esclusivo del Datore di Lavoro (delegabile)

Applicabile anche per "appalti interni" (imprese dello stesso gruppo)

Concordato con le imprese e i lavoratori autonomi (allegato al contratto)

L'analisi delle interferenze deve precedere la stipula del contratto (→ costi della sicurezza)

Il DUVRI precede l'inizio dei lavori

Applicabile ai contratti stipulati DOPO il 23 agosto 2007

Se il contratto non è scritto → allegato ad altro documento scritto (es. conferma d'ordine)

Se più contratti contemporanei: un unico documento riferito al complesso dei lavori

Se più contratti successivi: anche documenti l'uno successivo all'altro



# UN POSSIBILE INDICE ...

## INDICE

- 1 **PREMESSA**
  - 1.1 DESCRIZIONE DELLA COMMESSA
  - 1.2 PROCEDURA
- 2 **METODOLOGIA ADOTTATA NEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**
- 3 **VALUTAZIONE DELLA POSSIBILE PRESENZA DI INTERFERENZE**
- 4 **IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA**
- 5 **MISURE DI TUTELA PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA**

# L'ELENCO DEI PERICOLI ....

## AGENTI FISICI, CHIMICI E BIOLOGICI

COD	SITUAZIONE CHE CREA RISCHI DA INTERFERENZA	
AI01	EMISSIONE RUMORE	
AI02	EMISSIONE VIBRAZIONI	
AI03	EMISSIONE ULTRASUONI	
AI04	EMISSIONE DI CALORE	
AI05	EMISSIONE DI FREDDO	
AI06	EMISSIONE RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE/INFRAROSSE/LUCE VIVA	
<u>AI07</u>	EMISSIONE RADIAZIONE LASER	
<u>AI08</u>	EMISSIONE DI CAMPI ELETTRROMAGNETICI	
<u>AI09</u>	EMISSIONE DI RADIAZIONI IONIZZANTI	



### SITUAZIONI CHE DETERMINANO RISCHI MECCANICI, DI USTIONE, DI ELETTROCUZIONE

COD	SITUAZIONE CHE CREA RISCHI DA INTERFERENZA
BI01	SPARGIMENTO DI SOSTANZE CHE RENDONO IL PAVIMENTO SCIVOLOSO
BI02	CADUTA OGGETTI DALL'ALTO
BI03	ESECUZIONE LAVORI DI DEMOLIZIONE
BI04	PROIEZIONE DI SCHEGGE, CORPI SOLIDI, TRUCIOLI, ...
BI05	PASSAGGIO DI CARICHI SOSPESI
BI06	PRESENZA DI SCAVI APERTI



### SITUAZIONI CHE DETERMINANO RISCHI DI INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO



COD	SITUAZIONE CHE CREA RISCHI DA INTERFERENZA
CI01	LAVORI A CALDO (LAVORI DI SALDATURA O CON UTILIZZO DI FIAMME LIBERE)
CI02	ATTIVITA' CON UTILIZZO E/O STOCCAGGIO DI MATERIALI INFIAMMABILI
CI03	ATTIVITA' CON UTILIZZO E/O STOCCAGGIO DI SIGNIFICATIVE QUANTITA' DI MATERIALI COMBUSTIBILI



# LE POSSIBILI MISURE DI TUTELA

## PER LIMITARE LE INTERFERENZE

- . LIMITAZIONE DELLA CONTEMPORANEITA' DELLE LAVORAZIONI IN TERMINI SPAZIO TEMPORALI
- . SEGREGAZIONE DELLE AREE E SEGNALETICA
- . DIVIETI DI ACCESSO
- . DIVIETI DI ESEGUIRE PARTICOLARI LAVORAZIONI
- . REGOLE PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E PEDONI
- . IMPIANTI E SERVIZI UTILIZZABILI DALLE IMPRESE ESTERNE
- . IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI

.....

# LE POSSIBILI MISURE DI TUTELA

## PER CONTROLLARE I RISCHI DI INTERFERENZA

- . SCELTA DEI METODI DI LAVORO CON MINIMO IMPATTO
- . USO DI DPI ANCHE PER LA PROTEZIONE DI LAVORATORI NON DIRETTAMENTE ADDETTI ALLA LAVORAZIONE CON RISCHIO
- . DOTAZIONE DI DISPOSITIVI TECNICI SPECIFICI PER EVITARE L'EMISSIONE E LA PROPAGAZIONE DI AGENTI PERICOLOSI
- . SEGNALETICA, INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ..
- . PERMESSO DI LAVORO

....

# LA POSSIBILE PROCEDURA

AZIENDA COMMITTENTE DEFINISCE I LAVORI DA AFFIDARE, RACCOGLIE I PREVENTIVI, CHIEDENDO ESPPLICITAMENTE L'INDICAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA

AZIENDA COMMITTENTE, INDIVIDUATE LE IMPRESE E/O LAVORATORI AUTONOMI PRESCELTI, RACCOGLIE LE INFORMAZIONI SUI RISCHI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

AZIENDA COMMITTENTE PREDISPONE IL DOCUMENTO UNICO, ESEGUENDO LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E "PROGETTANDO" PRELIMINARMENTE LE MISURE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE O RIDURRE I RISCHI DA INTERFERENZA

AZIENDA COMMITTENTE CONSEGNA IL DOCUMENTO UNICO (E L'INFORMATIVA SUI RISCHI) ALLE IMPRESE INTERVENIENTI ED AI LAVORATORI AUTONOMI IN ALLEGATO AL CONTRATTO

AZIENDA COMMITTENTE PREVEDE QUALE MISURA DI TUTELA L'ESECUZIONE DI RIUNIONI DI CORR DINAMENTO (PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, PERIODICHE, ...) → DINAMICITA' DELLA TUTELA

IN CASO VENGA CONCESSA L'AUTORIZZAZIONE AD UN SUBAPPPALTO ... SI PREVEDE CHE "DEBBA" ESSERE ESEGUITA RIUNIONE DI COORDINAMENTO ...



## Art. 7 (Contratto di appalto o contratto d'opera)

**3.BIS** *L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.*

**3-ter.** Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

## **... NEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE, DI APPALTO E DI SUBAPPALTO, DI CUI AGLI ARTICOLI 1559, 1655 E 1656 DEL CODICE CIVILE ....**

### **Art. 1559 Nozione**

La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

### **Art. 1655 Nozione**

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

### **Art. 1656 Subappalto**

L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.

**SI ANNOTA CHE NON SONO ESPRESSAMENTE RICHIAMATI I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI MANOD'OPERA (ART. 20 D. LGS. N. 273/2003)**

**... DEVONO ESSERE SPECIFICAMENTE INDICATI I COSTI  
RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO ....**

**NON DEFINITO CHI LI DEVE INDICARE**

**SI ANNOTA CHE PER IL CASO DEGLI APPALTI  
PRIVATI, QUI TRATTATI, SI RICHIEDE SOLO  
L'INDICAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA E  
NON LA VERIFICA DI CONGRUITA', L'ESCLUSIONE  
DALLE TRATTATIVE, CHE SONO INVECE POI  
RICHIESTI PER GLI APPALTI PUBBLICI**

**E' POSSIBILE PER IL COMMITTENTE RICHIEDERE LA PRECISAZIONE DEI  
COSTI PER LA SICUREZZA ALL'APPALTATORE**

**POSSONO ESSERE INDICATI PERCENTUALMENTE SULL'IMPORTO DELL'APPALTO,  
O ANCHE COME STIMA, O COME COMPUTO DI DETTAGLIO, ...**

**A TALI DATI POSSONO ACCEDERE, SU RICHIESTA, IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 18 E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI.**

**NON E' PRECISATO CHI POSSA ACCEDERE AI DATI:  
TUTTI GLI RLS (COMMITTENTE, APPALTATORI,  
SUBAPPALTATORI), O SOLO ALCUNI?**

**QUALI ORGANIZZAZIONI SINDACALI ??**

**NOTA BENE: L'INTERO COMMA SUI COSTI  
DELLA SICUREZZA NON PREVEDE SANZIONI**

# ***COSTI PER LA SICUREZZA***

SOLO I RISCHI DA INTERFERENZA (MISURE  
TECNICHE SPECIFICHE, DPI PARTICOLARI,  
FORMAZIONE PARTICOLARE)

MEGLIO DETERMINAZIONE ANALITICA  
(CONSULTABILITA' RLS) MA NON STRETTAMENTE  
OBBLIGATORIA

OBBLIGO NON SANZIONATO

# ALTRE NOVITA' A PROPOSITO DEGLI APPALTI

## **Art. 6. (Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)**

1. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.


**SANZIONI AMMINISTRATIVE DL (100 - 500 €) E LAVORATORE (50 - 300 €)**




## **Art. 6. (Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)**

2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita' lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

## TESSERINO COME PROPOSTO "ON – LINE" DA DIPARTIMENTO PREVENZIONE - MODENA

	<b>Cognome e Nome del lavoratore</b>
	_____
	data di nascita _____
	luogo di nascita _____
	_____
	<b>Impresa</b>
	_____
	Sede _____
	P.IVA _____
<b>Tessera di riconoscimento (articolo 6, comma 1, Legge n. 123/07)</b>	



## CHIARIMENTI

CIRCOLARE N. 24/2007

*Roma, 14 novembre 2007*



**Ministero del Lavoro e della  
Previdenza Sociale**

*Direzione generale per l'Attività Ispettiva*

*Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro*

I dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l'inequivoco ed immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro.

# CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

## **Art. 8. (Modifiche all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)**

1. All'articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma 3-bis e' sostituito dai seguenti:

"3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

.....

**Art. 8. (Modifiche all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)**

....

Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.

3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non puo' essere comunque soggetto a ribasso d'asta".



***GRAZIE DELL'ATTENZIONE***